



COMUNE DI TERTENIA

PROVINCIA DI NUORO

08047 - TERTENIA - Via Roma 173 - Tel. 0782/908023 ** Fax: 0782/92000
sito www.comunetertenia.gov.it e-mail info@comunetertenia.gov.it

Tertenia 28/06/2017
Prot N. 4759

Ordinanza n. 21 – Focolaio Agalassia Contagiosa Azienda IT 089NU237

IL SINDACO

VISTA la comunicazione in data 27/06/2017 della A.S.S.L. di Lanusei dalla quale risulta che è stato accertato un focolaio di **Agalassia Contagiosa** nell'allevamento della specie OVINA presente nell'azienda zootecnica sita in loc. SARRALA DE SUSU agro del comune di TERTENIA identificata col numero OS9NU237 di cui è rappresentante legale la signora SANNA VALENTINA nata a Lanusei il 04/03/1982, Cod. Fisc. SNNVNT82C44E441F ;

VISTA la L. R. 8/7/85 n. 15;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/54 n. 320;

VISTA la Legge 23/12/78 n. 833;

VISTO II Testo Unico Enti Locali 267/2000;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la diffusione del contagio;

ORDINA

L'applicazione, nell'azienda zootecnica, ubicata in località SARRALA DE SUSU agro del comune di TERTENIA identificata col numero 089NU237 di cui è rappresentante legale la signora SANNA VALENTINA, delle seguenti misure :

- a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
- b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:
 - 1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
 - 2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
 - 3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
 - 4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
 - 5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
- e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;

- Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, N.320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 3.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.

I proprietari e detentori degli animali recettivi presenti nell'ambito della zona infetta, i veterinari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che, notificata agli interessati, entra immediatamente in vigore.

IL SINDACO
F.to Murgia Giulio